

nare le opportune disposizioni, a cui egli allude.

È vero che, imperante il giudice unico, le discussioni in materia civile si erano fatte alquanto più rare, ma col ritorno al giudice collegiale di fatto e di diritto si faranno quelle discussioni, che la quantità delle cause e le consuetudini locali consentiranno, rimanendo sempre questa materia regolata dalle norme generali della procedura civile, per cui la discussione si può ampiamente fare.

Mi permetto però di far noti all'onorevole Larussa i miei dubbi quanto al rimettere in onore la eloquenza forense con queste discussioni. So che egli è molto innamorato di una vecchia circolare del Reame di Napoli, della quale mi ha fatto l'onore di parlarmi, ma, se egli legge bene quella circolare, come certamente avrà fatto, vedrà che parla più di una specie di educazione dei giovani, educazione che è molto meglio che sia fatta nei seminari giuridici, anziché davanti alle Corti di giustizia, davanti alle quali bisognerebbe giungere già educati. In ogni caso nel tempo, in cui quella circolare fu emanata, era quella la sola forma di eloquenza concessa, ossia quella dinanzi alle Corti. Oggi ci sono molti altri mezzi per educare i giovani all'eloquenza. Comunque, è questione che va risolta secondo le consuetudini locali e le necessità del lavoro giudiziario, senza teorie assolute e solo e sempre per il buon servizio pubblico delle funzioni giudiziarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Larussa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LARUSSA. Dico subito che non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

Durante la discussione del disegno di legge per il ripristino del giudice collegiale avrei voluto esprimere quanto forma oggetto della presente interrogazione.

Non mi fu possibile allora, perchè la discussione fu affrettata, non tanto per l'imminenza delle vacanze, quanto perchè si era formato il consenso unanime della Camera sulla necessità della abolizione del giudice unico, dopo la cattiva prova fatta dalla legge 19 dicembre 1912 e, specialmente, dal regolamento 27 agosto 1913. Tale necessità era stata largamente dimostrata nello svolgimento delle interpellanze sugli scioperi forensi.

SiAMO ora tornati al giudice collegiale. Ora io mi permetto di ricordare che tra le

ragioni, per cui nel 1912 si propugnava la istituzione del giudice unico, nella relazione dell'Ufficio centrale del Senato, il Vacca osservava che il collegio non poteva rispondere ai suoi fini perchè i giudici non sono informati della controversia, ed è il relatore quello, che decide sempre la causa. Ricordo ancora che il ministro del tempo, onorevole Finocchiaro-Aprile, che oggi presiede la nostra tornata, diceva che la pratica esperienza aveva insegnato che era quasi sempre il relatore, il quale poteva solo avere cognizione completa della causa, ed era perciò l'arbitro della decisione. L'onorevole Finocchiaro-Aprile si domandava: quale è mai l'inconveniente di sostituire un magistrato singolo al collegio, quando di fatto questo era divenuto nel maggior numero dei casi una formula e non una realtà? Si è ripristinato, è vero, il giudice collegiale, ma l'inconveniente permane sempre, e cioè che la causa è sempre decisa dal relatore, che è quello che ha il dominio delle carte: la sua opinione diventa sentenza.

Come prima adunque mancava la discussione in camera di consiglio, così continuerà a mancare oggi, con grave danno della giustizia, la cui maggiore garanzia è la decisione collegiale, che sarà tanto maggiormente conforme alla verità per quanto più completo l'esame che si fa da tutti.

Come eliminare l'inconveniente? La legge procedurale civile vi provvede, stabilendo precisamente l'obbligo della discussione, ma questa disposizione di legge non è mai osservata nei nostri tribunali. Sono oggi i giudici che mal tollerano la discussione, sono domani gli avvocati che non intendono assoggettarsi a questa fatica, certo è che la giustizia ne soffre, perchè i giudici non sono, come dovrebbero, informati appieno della contestazione. Manca anche, quando alla discussione si rinuncia, fin la relazione fatta in udienza, che pure impone al giudice un migliore studio per riferire pubblicamente quelli che saranno poi gli elementi del convincimento.

È vero che si scrivono memorie, ma quanto tempo sprecato per gli avvocati a scrivere quelle allegazioni, che non trovano quasi mai lettori! I giudici si giustificano con la mancanza del tempo, che non consente di tutto leggere; contento ciascuno di leggere le carte delle proprie cause, cioè quelle di cui è relatore; ma in questa mutua rimissione di coscienza sta appunto il pericolo, perchè manca la decisione che